



Mobilità Territoriale e Professionale. Graduatoria dei Soprannumerari. a.s. 2024/2025

F.A.Q. **Frequently Asked Questions**

**Le risposte alle domande e ai dubbi più
frequenti**

(aggiornamento del 01 marzo 2024)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

N. 24

D – Il 1° settembre 2021 sono stato immesso in ruolo grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso del 2004: posso presentare domanda **di mobilità?**

R – No. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2021/2022, agli insegnanti di religione cattolica si applica il VINCOLO QUINQUENNALE di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, ai sensi dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n° 297: quindi i docenti di religione passati in ruolo nell'a.s. 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 grazie allo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2004, dovranno attendere cinque anni prima di potere presentare domanda di mobilità (art. 1 comma 3 dell'O.M. n° 31 del 23 febbraio 2024)

N. 23

D - La laurea triennale in scienze religiose conseguita con il nuovo ordinamento quanti punti viene valutata nella graduatoria regionale dei soprannumerari?

R – Viene valutata 3 punti; in base all'O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024 tale titolo va inserito, nell'apposita scheda, al punto C della Sezione “Titoli Generali”.

N. 22

D – La laurea magistrale in scienze religiose conseguita con il nuovo ordinamento (3+2) viene valutata nella graduatoria regionale dei soprannumerari?

R – Tale titolo costituito da un triennio + un biennio di specializzazione, utile – in base alla Nuova Intesa e al DPR 175/2012- per insegnare religione in ogni ordine e grado di scuola, viene valutato 5 punti e va inserito al punto E (titoli generali) dell'apposita scheda (O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024).

N. 21

D – I punteggi derivanti dalla continuità prevista nelle lettere C) e D) del settore “Anzianità di servizio” della Tabella A- Allegato 2 all'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025, devono essere considerati ai fini della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi di ruolo)?

R – **Quanto alla lettera C)** (che nel mod. TR1 corrisponde alla casella n° 5 e nei mod. TR2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 4): il contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi un ulteriore punteggio per ogni anno successivo, sempre prestato nella scuola di attuale servizio. Occorre però tenere presente che IL PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIENNIO E' L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 e che i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio solo se NON vedranno accolta una eventuale domanda di trasferimento o passaggio di ruolo. **Produrrà quindi la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio di ruolo, ma l'ottenimento dello stesso.**

- Quanto alla lettera D) – (che nel mod. TR1 corrisponde alla casella n° 6 e nei mod. TR2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 5): NON VA COMPILATA.

N. 20

D – E per quanto riguarda la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari il punteggio relativo alla continuità scolastica (lettere C e C0 dell'apposita scheda) verrà valutato?

R – Per l'attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria regionale non è necessario – come per la mobilità a domanda – avere prestato servizio per tre anni senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità. Ma, ovviamente, a seconda delle varie situazioni, il punteggio potrebbe essere inferiore. Quindi, poiché ai fini dell'esercizio di tale opzione **il primo anno di riferimento è il 2009/2010**, i docenti aventi diritto possono beneficiare nella compilazione della scheda per la graduatoria dei soprannumerari di punteggi diversi, a seconda delle varie casistiche; ne elenchiamo di seguito quelle più comuni:

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024*	A	X

Punti 37(C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024*	B	X

PUNTI 31 (C) + 2 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X

2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024*	B	X

PUNTI 28 (C) + 3 (C0)

2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024*	B	X

PUNTI 25 (C) + 4 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024	B	Y

PUNTI 28 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024	B	Y

PUNTI 31 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	Y
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y

2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024*	B	Y

PUNTI 34 C)

2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024*	B	Y

PUNTI 25 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	C	Y
2016/2017	C	Y
2017/2018	C	Y
2018/2019	C	Y
2019/2020	C	Y
2020/2021	C	Y
2021/2022	C	Y
2022/2023*	C	Y
2023/2024*	C	Y

PUNTI 19 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023*	A	X
2023/2024*	A	X

PUNTI 22 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024*	A	X

PUNTI 19 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024*	A	X

PUNTI 16 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024*	A	X

PUNTI 13 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024*	B	X

Punti 13 (C) + 8 (CO)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024*	B	Y

PUNTI 10 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024*	B	X

PUNTI 10 (C) + 9 (CO)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X

2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024*	A	X

PUNTI 8 (C)

2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	C	X
2020/2021	C	X
2021/2022	C	X
2022/2023	C	X
2023/2024*	C	X

PUNTI 8 (C) + 10 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024*	A	X

PUNTI 6 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	A	X
2022/2023	B	Y
2023/2024*	B	Y

PUNTI 2 (C)

*** l'a.s. 2023/2024 non va valutato:** in questi prospetti viene indicato solo come anno scolastico di riferimento. Da tenere presente che l'ottenimento di un trasferimento, o di un passaggio di ruolo, o di una assegnazione provvisoria, o di una utilizzazione tra scuole di un comune diverso produce la perdita del punteggio riferito alla continuità nella scuola di servizio.

N. 19

D – Il periodo di durata del dottorato di ricerca ricadente nel servizio di ruolo è valido ai fini dell'anzianità di servizio nella mobilità a domanda e d'ufficio (trasferimenti, passaggi e graduatoria)?

R – Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo; viene valutato 6 punti all'anno. Viene però valutato 3 punti se il docente è attualmente in servizio in un settore scolastico diverso da quello in cui insegnava nel periodo del dottorato. (premessa alle NOTE COMUNI delle Tabelle di valutazione allegate al CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025, 12° capoverso)

N. 18

D – Il servizio svolto nelle scuole paritarie è valido ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio?

R – Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Fa eccezione il servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano acquisito lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. E' invece sempre valutabile il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia comunali paritarie.

N. 17

D – Nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari sono valutati i benefici derivanti dalla legge 104/92?

R – Sì, nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E: occorre crocettare la casella che interessa.

N. 16

D – Se il docente nell'anno scolastico 2023/2024 – pur non essendo disabile - è sottoposto a cure a carattere continuativo per gravi patologie (ad es. chemioterapia) ha diritto, nella graduatoria regionale, a precedenza?

R – Sì, in base al CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025 art. 13, punto III, numero 2); in questo caso occorrerà crocettare la casella che interessa nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E.

N. 15

D - Nella mobilità interdiocesana di quali precedenze fruisce il/la figlio/a che assiste un genitore con grave disabilità?

R – Riguardo all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, al CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025 all'art. 13, punto IV, 10° capoverso, stabilisce che *“nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Tale precedenza è attribuita anche ai coniugi.*

N.B. Per i docenti di religione i trasferimenti interprovinciali corrispondono ai trasferimenti interdiocesani, mentre la mobilità annuale corrisponde alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni tra settori diversi (regolate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

N. 14

D – Nella graduatoria regionale su base diocesana di quali precedenza fruisce il/la figlia/o che assiste un genitore con grave disabilità?

R - L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza (O.M. n° 31 del 23 febbraio 2024 art. 1 comma 11)

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022/2025, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, **in presenza di più figli docenti, è riconosciuta ai figli che soddisfano tutte le seguenti condizioni:**

- a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 - b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
- ✓ Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica in grado di prestare assistenza conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela (O.M. n° 31 del 23 febbraio 2024 art. 1 comma 11)
 - ✓ Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità (O.M. n° 31 del 23 febbraio 2024 art. 1 comma 11)
 - ✓ I docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo, non sono inseriti nella graduatoria di cui all'art. 10 comma 4 ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero (art. 1 comma 11 O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024 sulla mobilità dei docenti di religione); resta ferma l'inclusione nella predetta graduatoria ai fini dell'individuazione del punteggio per le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria. (O.M. n° 31 del 23 febbraio 2024 art. 1 comma 11).

N. 13

D – Il punto 4.6.2. del DPR 751/1985 e il DPR 175/2012 stabiliscono che «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio» sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento. L'anno scolastico 1985/86 è utile ai fini del quinquennio?

R – Sì, la Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010 e la Nota protAOODGPER5017 del 22 maggio 2014 hanno definitivamente chiarito che l'anno scolastico 1985/86 è l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio.

N. 12

D – I sei punti per il ricongiungimento al coniuge vanno attribuiti soltanto se il familiare risiede nello stesso Comune nel quale si è in servizio?

R1 – PER LA GRADUATORIA REGIONALE: Ai sensi dell'art. 10 comma 4 dell'O.M. n° 31 del 23 febbraio 2024, nella graduatoria finalizzata all'individuazione del personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03 **il punteggio per il “ricongiungimento” al coniuge non può essere attribuito.**

R2 – PER LA MOBILITA' TERRITORIALE (trasferimenti): i punti vengono attribuiti se il coniuge (o, in mancanza del coniuge, i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi **PER CUI** il docente **HA CHIESTO** il trasferimento.(nota 7 allegato 2 tabella di valutazione titoli e servizi CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025)

N. 11

D – Sono in possesso del diploma di istituto magistrale e di quello in scienze religiose, posso utilizzare il primo come titolo di accesso e il diploma in scienze religiose quale titolo aggiuntivo? Se sì, in quale lettera dei “Titoli generali” va collocato?

R – La risposta è positiva ovviamente soltanto per la scuola primaria/infanzia. Rientra tra i titoli previsti nella lettera D) dei “Titoli generali”.

N. 10

D – Chi insegna nella scuola secondaria, può fare valutare il proprio titolo di Magistero?

R – Può essere valutato solo se, come accesso, si utilizzano i 5 anni di servizio posseduti all'anno scolastico 1985-1986 oppure il diploma in scienze religiose unito alla laurea civile; se si è in possesso SOLO del Magistero, non può essere valutato in quanto in questo caso esso rappresenta titolo di accesso all'insegnamento della secondaria. Lo stesso vale per il Baccalaureato, la Licenza o il Dottorato: possono essere valutati solo nel caso in cui non rappresentino titolo di accesso.

N. 9

D – Chi insegna nella scuola secondaria ed è in possesso del diploma di Scienze Religiose, può farlo valutare?

R – Può essere valutato solo se non viene utilizzato (congiunto ad una laurea civile) come titolo di accesso, e va inserito al punto D della scheda.

N. 8

D – Come viene valutato il servizio prestato nelle scuole uniche e di montagna?

R - Solo per la scuola primaria. Il punteggio per il servizio prestato **in scuole uniche e di montagna** va raddoppiato; **ATTENZIONE:** in caso di servizio in scuole uniche e di montagna prestato durante il pre ruolo, il punteggio cambia a seconda che il servizio in questione sia stato svolto nei PRIMI 4 anni del pre ruolo (3 punti per anno) o negli anni SUCCESSIVI (2 punti per anno); es: un docente - su 6 anni di pre ruolo - ha svolto 2 anni di servizio in scuole uniche e di montagna; se tale servizio è stato svolto nei primi 4 anni di insegnamento, il punteggio totale del pre ruolo sarà di 22 punti [18 punti per i primi 4 anni (in quanto due anni sono stati svolti in scuole uniche e di montagna, quindi vengono valutati 3 punti per anno e raddoppiati; i restanti due anni vengono regolarmente valutati tre punti per anno) + 4 punti per i due anni successivi ai primi 4, valutati 2 punti per anno); se invece il docente avrà svolto i due anni di servizio in scuole uniche e di montagna DOPO i primi 4 anni di pre ruolo, il punteggio totale del pre ruolo sarà di 20 punti [12 punti per i primi 4 anni (valutati regolarmente tre punti per anno) + 8 punti per i restanti due anni (che vengono valutati due punti per anno, ma che, essendo stati prestati su scuole uniche e di montagna, vanno raddoppiati)].

N. 7

D – Come viene valutato il servizio prestato su piccole isole?

R - Viene valutato due volte: infatti se si tratta di servizio di ruolo va indicato nell'apposita casella e valutato 6 punti per anno; nel caso di servizio pre-ruolo il punteggio va detratto dal totale degli anni pre ruolo ed indicato nell'apposito spazio: il punteggio per tale servizio su piccole isole verrà poi calcolato con lo stesso sistema utilizzato per gli altri anni di pre-ruolo, cioè per intero (3 punti) per i PRIMI 4 anni, per i 2/3 gli ANNI ECCEDENTI I 4. Ad es., se su dieci anni di pre-ruolo se ne sono prestati 2 su piccole isole, occorre indicare questi ultimi nell'apposita casella e indicare come punteggio 6 (cioè 2 x 3); se se ne sono prestati 7, il

punteggio sarà di 18 punti (cioè 4 x 3=12, 3 x 2= 6, tot. 18 punti, perché i primi 4 anni sono stati valutati per intero e i rimanenti 3 ai 2/3).

N. 6

D – Se non si è interessati ai trasferimenti, occorre presentare ugualmente la scheda e gli allegati per la graduatoria dei soprannumerari?

R – Sì, perché tutti gli insegnanti di ruolo devono essere inseriti in tale graduatoria regionale su base diocesana (che equivale alla “graduatoria di istituto” delle altre classi di concorso).

N. 5

D - Quali documenti occorre presentare per inserirsi nella graduatoria dei soprannumerari?

R - La scheda, l'allegato D, l'allegato F per la continuità scolastica, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (a meno che non ci siano particolari altre esigenze, che vanno regolarmente certificate).

N. 4

D - Se un docente usufruisce di utilizzazione in settore diverso ma nella stessa diocesi di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nel settore assegnato?

R – Deve presentare regolare domanda di passaggio di ruolo nella stessa diocesi di titolarità.

N. 3

D - Se un docente usufruisce di assegnazione provvisoria (o di passaggio di ruolo) in una diocesi diversa da quella di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nella nuova diocesi?

R – Deve presentare regolare domanda di trasferimento (o di passaggio di ruolo) dalla diocesi di titolarità a quella in cui è stato assegnato in via provvisoria nello stesso settore (o utilizzato in un settore diverso).

N. 2

D – Dove si può reperire il modulo per la graduatoria regionale su base diocesana?

R – Nel nostro sito insieme alle indicazioni sulla eventuale documentazione da allegare.

N. 1

D – Se un docente ha presentato nel giugno 2023 domanda di utilizzazione provvisoria in una sede diversa ma per la stessa diocesi e per lo stesso settore formativo, cosa deve fare per essere confermato nella nuova sede ?

R – Non deve presentare nessuna domanda: la conferma è automatica

® © snadir 2024